

MANUALE PER LE OPERAZIONI RELATIVE AL CONSUNTIVO DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2020



INDICE

| | |
|---|----|
| A. DESCRIZIONE DELLA MATERIA..... | 3 |
| 1. GENERALITA'..... | 3 |
| B. CONSUNTIVO DELLE ENTRATE..... | 4 |
| 1. CONTENUTO..... | 4 |
| 2. PROCESSO INFORMATIVO RGS DI RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI | 5 |
| C. FORMAZIONE DELLE SCRITTURE DEFINITIVE | 6 |
| 1. GENERALITA'..... | 6 |
| 2. VERSAMENTI..... | 6 |
| 2.1 VARIAZIONI DELLE QUIETANZE..... | 6 |
| 2.2 PARIFICA ANNUALE DEI VERSAMENTI..... | 7 |
| 3. CONTABILITA' | 7 |
| 3.1 GENERALITÀ | 7 |
| 3.2 CORREZIONE DELLE QUIETANZE INFORMATICHE E DEI DATI CONTABILI | 7 |
| 3.3 CORREZIONE DEI DATI CONTABILI E RISULTANZE FINALI..... | 8 |
| 3.4 FUNZIONI DI RESA, VERIFICA, VERIFICA ESERCIZIO, VALIDAZIONE E VALIDAZIONE ESERCIZIO SUI DATI CONTABILI..... | 8 |
| 4. FORMAZIONE DEGLI ALLEGATI..... | 9 |
| 4.1 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA VERSARE | 9 |
| 4.2 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE | 10 |
| D. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA..... | 10 |
| 1. RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO..... | 10 |
| 1.1 VERSAMENTI | 10 |
| 1.2 DATI CONTABILI | 10 |
| 1.3 INFORMAZIONI CONTABILI RITARDATARIE..... | 11 |
| 1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PER GRADO DI ESIGIBILITÀ | 11 |
| 1.5 ATTESTAZIONE DI CORRETTEZZA | 11 |
| 2. ENTRATE DEVOLUTE | 12 |
| 2.1 RAGIONERIE TERRITORIALI DELLA SICILIA..... | 12 |
| 2.2 RAGIONERIE TERRITORIALI DELLA SARDEGNA..... | 12 |
| 2.3 RAGIONERIE TERRITORIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA..... | 13 |
| 2.4 RAGIONERIE TERRITORIALI DEL TRENINO ALTO ADIGE | 13 |
| 2.5 U.C.B. PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 14 |
| 3. UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO | 14 |
| 3.1 VERSAMENTI..... | 14 |
| 3.2 DATI CONTABILI E RESA, VERIFICA E VALIDAZIONE | 15 |
| 3.3 INFORMAZIONI CONTABILI RITARDATARIE..... | 15 |
| 3.4 PARIFICA DELLE SOMME AFFLUIE NELLE CASSE REGIONALI | 16 |
| 3.5 CORREZIONI SUGLI ELABORATI PER GLI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO | 17 |

A. DESCRIZIONE DELLA MATERIA

1. GENERALITA'

Per quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti della Legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009 n. 196, nonché dagli articoli 145 e seguenti del Regolamento di contabilità, al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi al Dipartimento della Ragioneria Generale per la formazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede quindi, per cura del Ragioniere Generale, a trasmettere il rendiconto generale alla Corte dei Conti per la parificazione, entro e non oltre il 31 maggio.

Entro il mese di giugno il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta alle Camere il rendiconto generale dell'esercizio finanziario parificato.

Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti: la prima riguarda il conto del bilancio, in relazione al preventivo; la seconda parte riguarda il conto generale del patrimonio dello Stato con le variazioni che questo ha subito.

In questo manuale sono esposti dettagliatamente, ai fini della formazione del conto consuntivo del bilancio per le entrate erariali, i processi ed i flussi informativi secondo i quali sono trattati i dati contabili concernenti le entrate accertate e scadute durante l'esercizio finanziario, le riscossioni degli agenti contabili ed i versamenti nelle casse dell'Erario riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine del 31 dicembre.

Con il presente manuale vengono introdotti alcuni adempimenti in coerenza con il processo di riforma avviato con la Legge 196 del 31 dicembre 2009, con l'obiettivo di assicurare, attraverso le nuove funzionalità ed i controlli introdotti, l'attendibilità delle risultanze contabili definitive.

Per il Rendiconto 2020 sono presenti le seguenti innovazioni procedurali:

| |
|---|
| Area "Rendicontazione e controllo": nuove modalità operative per la Resa, la Verifica, la Validazione e l'Attestazione esercizio. (Manuale pubblicato nel SIE Archivio documenti il 23-11-2020) |
|---|

| |
|--|
| Entrate devolute al Friuli Venezia Giulia: è prevista una distinta riepilogazione delle entrate devolute solo con riferimento ai versamenti diretti ex s.a.c. come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2019. (paragrafo D.2.2.3) |
|--|

B. CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

1. CONTENUTO

Il conto del bilancio dell'amministrazione dello Stato, per quanto riguarda le entrate, è costituito dai seguenti prospetti:

- conto consuntivo per unità di voto;
- allegato per capitoli/articoli;
- allegato per le somme rimaste da versare (Allegato 23);
- allegato per le somme rimaste da riscuotere (Allegato 24).

I dati utilizzati per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto sono costituiti da:

- numero e denominazione delle unità di voto di entrata;
- previsioni definitive a fine esercizio;
- residui al primo gennaio;
- movimenti contabili dell'esercizio: accertamenti, riscossioni, versamenti.

I dati utilizzati per la compilazione dell'allegato per capitoli/articoli sono analoghi a quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo per unità di voto, ma esposti naturalmente a livello capitolo/articolo.

Per la compilazione dell'allegato per le somme rimaste da versare sono altresì necessari dati relativi agli importi acquisiti dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ancora da regolare a carico della spesa.

Per la compilazione dell'allegato per le somme rimaste da riscuotere sono utilizzati dati relativi alla classificazione di tali somme in base al grado di esigibilità.

Alla Corte dei Conti per le necessarie operazioni di parifica, oltre i suddetti modelli che riceve dalla Ragioneria Generale dello Stato, vengono trasmessi a cura degli Uffici Centrali del Bilancio, per i capi di propria pertinenza, i seguenti elaborati:

- prospetto generale delle riscossioni e dei versamenti relativi ad ogni singolo capo;
- conto consuntivo delle entrate relative ad ogni singolo capo.

2. PROCESSO INFORMATIVO RGS DI RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

Gli Uffici Centrali del Bilancio –di seguito U.C.B.- interessati riceveranno tramite posta elettronica dell’Ufficio VI dell’Ispettorato Generale del Bilancio – di seguito I.G.B. - l’elenco dei versamenti dell’esercizio riferiti ai centri di responsabilità di propria competenza (ex mod. 219/A) entro il 30 aprile.

I medesimi Uffici potranno consultare sul Sistema Informativo delle Entrate – di seguito S.I.E. - Area **“Consuntivo/parifica annuale** i dati delle operazioni di parifica automatica dei versamenti ed i relativi esiti.

I predetti Uffici, completate le operazioni di parifica, comunicheranno all’I.G.B. – Ufficio VI, le eventuali notizie ritardatarie relative ai residui attivi con il modello RG-11-EN-IP02.

Si evidenzia, in ogni caso, che tali comunicazioni devono ritenersi solo eventuali ed eccezionali; modifiche ai residui attivi dovranno, infatti, essere riportate, nella generalità dei casi, nel sistema S.I.E. entro i termini di chiusura delle contabilità.

Non saranno più considerate rettifiche e correzioni ritardatarie agli elenchi dei versamenti.

Inoltre l’I.G.B. - Ufficio VI fornirà agli U.C.B. interessati per i capi di propria competenza:

- elenco completo dei versamenti dell’esercizio (ex mod. 219/A);
- elenco dei versamenti dell’esercizio - solo 1[^] e 2[^] parte - (ex mod. 219/A);
- elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);
- conto consuntivo per capo;

Gli U.C.B., per quanto di rispettiva competenza, invieranno all’I.G.B. – Ufficio VI, in formato elettronico, all’indirizzo email igb.ufficio6.rgs@mef.gov.it , il conto consuntivo per capi con la dichiarazione attestante l’esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti contabili medesimi.

L’I.G.B. tramite l’applicativo RENDE, con procedura dematerializzata, sottoporrà alla firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze il consuntivo dell’entrata, completo di allegati, del prospetto delle variazioni e della Nota integrativa.

Per quanto riguarda la tempistica delle suddette operazioni si rimanda alle istruzioni che saranno pubblicate nella circolare sul Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2020.

C. FORMAZIONE DELLE SCRITTURE DEFINITIVE

1. GENERALITA'

Il S.I.E. elabora la contabilità riassuntiva utilizzando sia i dati immessi dalle Ragionerie Territoriali – di seguito R.T.S. - e dagli U.C.B., sia i dati acquisiti tramite flussi telematici comunque controllati dagli uffici medesimi.

I predetti Uffici sono responsabili dell'esattezza dei dati immessi nel S.I.E. nei termini previsti. Tali dati saranno successivamente elaborati a cura dello stesso sistema.

Tutte le operazioni e gli adempimenti per le R.T.S. e per gli U.C.B. previste nel presente manuale sono preordinate a rendere tempestive, esatte e complete le scritture contabili acquisite.

Nei paragrafi che seguono sono esposte separatamente le istruzioni relative ai seguenti argomenti:

- Versamenti;
- Contabilità;
- Formazione degli allegati al conto consuntivo.

2. VERSAMENTI

2.1 VARIAZIONI DELLE QUIETANZE

Le prenotazioni di modifica alle quietanze erariali relative all'esercizio in chiusura devono essere effettuate, a cura delle Ragionerie competenti, entro il termine ultimo del **31 marzo 2021**, utilizzando le funzioni disponibili sul S.I.E nell'area "**Versamento erariale**".

Le prenotazioni effettuate entro il suddetto termine saranno comunicate al Servizio gestione sistemi informatici della Banca d'Italia che eseguirà le operazioni richieste entro e non oltre il successivo **6 aprile**.

La parifica dei versamenti con la Banca d'Italia viene effettuata in via automatica dal S.I.E.; gli Uffici di ragioneria hanno la possibilità di verificarne l'esito tramite la funzione disponibile sul S.I.E. nell'area "**Gestione contabile/Versamento erariale**" alla voce di menù "**Parifica Versato**".

Entro il mese di aprile verranno registrate nel S.I.E. tutte le operazioni di annullamento e conseguente riemissione per modifica di quietanza, effettuate dalla Tesoreria regionale per le entrate devolute alla Regione Siciliana. Le modifiche di codice versante e di data valuta potranno essere effettuate dalle Ragionerie Territoriali della Sicilia e dall'U.C.B. del M.E.F., secondo le rispettive competenze, all'interno dell'Area **Versamento regionale** del S.I.E.

La parifica dei versamenti con la Tesoreria regionale viene effettuata in via automatica dal S.I.E. anche per le entrate devolute alla Regione Siciliana. Le Ragionerie potranno verificare eventuali discordanze attraverso la funzione "**Parifica Regione Sicilia**" disponibile nell'Area **Gestione contabile / Versamenti regionali** del S.I.E.

2.2 PARIFICA ANNUALE DEI VERSAMENTI

Il S.I.E. provvederà ad effettuare in via preliminare la parifica automatica di fine esercizio tra i dati di versato forniti dalla Banca d'Italia e quelli in suo possesso. Concluse le predette operazioni, il S.I.E. renderà disponibile entro il **15 aprile** nell'area "**Consuntivo**" la funzione "**parifica annuale**" per la consultazione delle informazioni derivanti dalla parifica e dei relativi esiti. In particolare, gli U.C.B. per i Centri di Responsabilità di propria competenza e l'Ufficio XI dell'I.GE.PA. per le attività di competenza, potranno consultare i versamenti distinti per capo di entrata e Tesoreria.

3. CONTABILITA'

3.1 GENERALITÀ

La formazione delle contabilità finali deve essere conseguita, a cura degli uffici di Ragioneria competenti, tramite l'utilizzo delle stesse procedure in uso durante il corso dell'esercizio.

I principali adempimenti per la definizione delle contabilità 2020, sono i seguenti:

- correzione delle quietanze informatiche
- correzione dati contabili;
- rese, verifiche e validazioni contabili.

Nell'area "**Stampe**" del S.I.E., successivamente alla chiusura annuale del 30 aprile, saranno disponibili i prospetti delle contabilità definitive. Nel corso del periodo di consuntivo gli uffici possono verificare l'esito delle suddette operazioni di correzione e aggiornamento dei dati contabili.

3.2 CORREZIONE DELLE QUIETANZE INFORMATICHE E DEI DATI CONTABILI

Le funzioni di interrogazione e modifica delle quietanze erariali che siano o meno segnalate errate, sono disponibili sul S.I.E. nell'Area "**Versamento erariale**".

In particolare, tramite le prenotazioni del tipo "**Annullamento per rettifica**" da effettuarsi entro il predetto termine del 31 marzo, dovranno essere corrette d'ufficio le quietanze che risultino ancora errate o incomplete secondo le regole gestionali definite nel S.I.E. Tale operazione comporta la sostituzione di una emissione con una nuova emissione avente una o più informazioni variate.

Un caso particolare e specifico riguarda i versamenti privi del codice versante, le cui quietanze rimangono da analizzare dalle Ragionerie competenti per verificare l'introduzione di una codifica appropriata, anche ai fini della

correlazione delle rispettive fasi contabili di accertamento e riscossione che ad essi fanno riferimento.

Come noto, in assenza di obblighi di rendicontazione, eventuali quietanze non codificate in c/residui dovranno essere correttamente imputate in c/competenza previa la suddetta operazione di rettifica in modo da generare contestualmente le fasi di accertamento e riscossione da sistema.

Nel caso in cui la rettifica di un versamento debba comportare il reimpiego delle somme in c/erario o fuori erario, sarà necessario effettuare prenotazioni del tipo **"Annullamento per reimpiego"**, le quali producono la sostituzione della quietanza originaria con una o più emissioni (quietanza erario, ricevuta di contabilità speciale, versamento su conto di T.U., quietanza di trasferimento fondi).

Allo stesso modo, dovranno essere corrette le quietanze errate per "incongruenza versante e imputazione", caso tipico in cui, pur essendo corretti il versante e l'imputazione, risulta mancante o l'associazione tra l'ufficio contabile e la stessa imputazione o la caratteristica gestionale specifica del capitolo/articolo. Le operazioni riguardanti le predette associazioni devono essere eseguite entro il termine del 30 aprile utilizzando le funzioni dell'Area "Anagrafiche" mentre gli aggiornamenti gestionali del capitolo/articolo dovranno essere richiesti all'ufficio VI dell'I.G.B.

Si ricorda che le funzioni di interrogazione e modifica delle quietanze devolute alla Regione Sicilia che siano o meno segnalate errate, sono disponibili nel S.I.E. nell' Area **"Versamento regionale"**.

3.3 CORREZIONE DEI DATI CONTABILI E RISULTANZE FINALI

Le funzioni di interrogazione e modifica dei dati contabili inerenti le fasi dell'accertamento e della riscossione nonché le variazioni ai resti da riscuotere o versare sono disponibili sul S.I.E. nell' Area **"Gestione contabile"**.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alla consultazione dei relativi manuali e guide operative del SIE. In particolare nell'home page del S.I.E. alla voce "archivio documenti." è disponibile, tra l'altro, la guida denominata "Adeguamenti per la corretta gestione delle scritture contabili" dove sono stati esplicitati i nuovi criteri gestionali contabili introdotti nel 2019 al fine di ridurre sensibilmente anomalie ed errori presenti nella base informativa.

3.4 FUNZIONI DI RESA, VERIFICA, VERIFICA ESERCIZIO, VALIDAZIONE E VALIDAZIONE ESERCIZIO SUI DATI CONTABILI

Le R.T.S. e gli U.C.B. competenti in relazione agli uffici contabili riferiti agli Agenti della riscossione avranno cura di assicurare al **31/12/2020**, in assenza di motivi ostativi, la concordanza delle scritture contabili definitive del SIE con i conti giudiziali dei medesimi Agenti.

A tal proposito, i predetti uffici di Ragioneria dovranno obbligatoriamente, con riferimento a ciascun mese dell'esercizio 2020, avvalersi delle funzioni di seguito descritte presenti nell'area **"Gestione contabile"** alla voce di menu **"Rendicontazione e controllo"** per comunicare lo stato della rendicontazione dei conti e delle contabilità amministrative periodiche a

livello territoriale di ciascun Ufficio contabile appartenente a classi d'Ufficio riferite ad "Agenti contabili". Il processo prevede l'integrazione delle operazioni riguardanti resa e verifica periodica in un'unica funzione analogamente alle operazioni di verifica e validazione esercizio. Le fasi sono di seguito descritte:

- **Resa periodo** - Si tratta della prima operazione che si realizza con il semplice recapito o consegna delle contabilità periodiche all'ufficio competente. La comunicazione della data equivale all'avvenuta resa contabile ovvero alla protocollazione in entrata della documentazione nel rispetto o meno dei termini previsti;
- **Verifica periodo** - tale operazione presente all'interno della precedente si sostanzia nell'espletamento del riscontro contabile e del controllo di corrispondenza fra le scritture del sistema e quelle fornite dagli agenti contabili. La comunicazione della data e dell'esito della verifica equivalgono allo stato di "riscontro o controllo espletato";
- **Validazione** - questa operazione consente il consolidamento dei dati contabili presenti nel S.I.E. nel periodo di riferimento ed è effettuabile separatamente a livello di Ufficio e di Risorse Proprie U.E. in quest'ultimo caso, tale operazione è in funzione della messa a disposizione delle risorse nei termini previsti dalla normativa vigente.
- **Verifica esercizio** - l'operazione consente di comunicare con riferimento all'esercizio l'esito dei controlli eseguiti in senso positivo o negativo. La funzionalità dispone inoltre di un campo testuale che consente di specificare in dettaglio i rilievi formulati o le anomalie e squadrature rilevate sia a livello di Conto giudiziale reso dall'Agente che con riferimento ai conti o contabilità periodiche rendicontate dallo stesso. La comunicazione è annuale ed è effettuabile solo se comunicata l'ultima resa con riferimento all'esercizio precedente.
- **Attestazione esercizio** - la funzione presente all'interno della precedente e disponibile esclusivamente nella finestra temporale indicata nel paragrafo 1.5 sezione D (pag. 11) consente di "attestare la correttezza" dei dati presenti nel SIE e conseguentemente la coerenza del conto di diritto e di cassa del conto giudiziale dell'agente con i dati contabili presenti nelle contabilità periodiche già rendicontate per lo stesso periodo di riferimento. Come meglio specificato al predetto paragrafo tale operazione potrà non essere effettuata solo in caso di esito negativo della verifica esercizio.

4. FORMAZIONE DEGLI ALLEGATI

4.1 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA VERSARE

L'allegato di cui trattasi prospetta distintamente le somme che, acquisite direttamente dalle regioni, sono, alla chiusura dell'esercizio, ancora da regolare a carico della spesa mediante mandati da commutarsi in quietanze d'entrata.

Alla base della formazione dell'allegato sono le notizie contabili relative all'esercizio in chiusura:

- versamenti affluiti nelle casse delle regioni; i dati utili ai fini della formazione dell'allegato sono quelli ufficializzati dalla parifica effettuata dai funzionari dell'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- carico dei residui da regolare all'inizio dell'esercizio (a carico della spesa o mediante versamenti diretti);
- somme regolate con versamento in c/erario durante l'esercizio.

Il S.I.E. rende disponibili i dati per la parifica all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale spetta l'onere della parifica.

Lo stesso U.C.B. ha inoltre l'incombenza di integrare nel S.I.E. i dati specifici per la formazione dell'allegato.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "D", paragrafo 3.4 del presente manuale.

4.2 ALLEGATO PER LE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE

Le R.T.S. e gli U.C.B., non appena in possesso delle scritture definitive degli agenti contabili per i quali è prevista la classificazione dei residui secondo il grado di esigibilità, devono trasmettere queste informazioni con la funzione prevista nel S.I.E. nella sezione **Consuntivo/Classificazione residui**.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "D", paragrafo 1.4 del presente manuale ricordando che tali operazioni possono essere eseguite entro e non oltre il **30 aprile 2021**.

D. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA

1. RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

1.1 VERSAMENTI

Le prenotazioni di variazione alle quietanze, siano esse relative agli annullamenti per rettifica che per reimpiego, devono essere effettuate entro il 31 marzo utilizzando le funzioni **Inserimento** e **Gestione prenotazioni** disponibili nell'Area **Versamento erariale** del S.I.E.

La verifica di concordanza con i dati delle Tesorerie è effettuata in via automatica dal Sistema Informativo sulla base di quanto fornito dalla Banca d'Italia. Le R.T.S. sono comunque tenute ad assicurarsi che le prenotazioni inserite non rimangano **'in lavorazione'**, avvalendosi delle interrogazioni delle prenotazioni rimaste non validate in **"Gestione prenotazioni"** nonché a controllare l'esito di quelle inviate in **"Elenco Prenotazioni"** all'interno della funzione. Inoltre i medesimi uffici daranno seguito, previa verifica, alle richieste di prenotazioni presenti sul SIE effettuate dagli utenti degli uffici doganali.

1.2 DATI CONTABILI

Le Ragionerie possono operare con le funzioni del S.I.E. le correzioni dei dati contabili inerenti le fasi dell'accertamento e della riscossione nonché dei residui attivi che risultino ancora errati **entro e non oltre il 30 aprile 2021**.

Entro tale data sarà anche possibile correggere i soli versamenti che presentano il tipo errore "incongruenza versante imputazione" che possono essere sanati tramite le funzioni dell'area "**Anagrafiche**".

La contabilità finale definita a tale data non è più modificabile con le funzioni del S.I.E.

È quindi compito delle Ragionerie interessate effettuare tutti gli interventi necessari alla sistemazione e conseguente validazione definitiva delle contabilità sintetiche ed analitiche entro la data sopra indicata con riferimento a tutti gli Uffici contabili di rispettiva competenza.

Limitatamente all'Area "Ruoli Equitalia", ferma restando l'acquisizione telematica integrale dei relativi dati contabili, sarà possibile modificare a partire **dal prossimo 1 marzo e fino al 30 aprile** gli importi riferiti alle devoluzioni regionali e/o ad Equitalia Giustizia dell'esercizio precedente.

1.3 INFORMAZIONI CONTABILI RITARDATARIE

Nel caso in cui la Ragioneria territoriale competente non comunichi le informazioni contabili relative ad un ufficio o agente contabile, a causa della inadempienza di quest'ultimo nel rendere la contabilità, le Ragionerie interessate dovranno aggiornare i dati contabili del S.I.E. in sede di ripresa dei residui utilizzando le consuete procedure di rettifica alla funzione "**Variazione ai resti analitiche**" e "**Gestione variazioni ai resti**" dell'area **Gestione contabile/Registro contabile**.

1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI PER GRADO DI ESIGIBILITÀ

Le Ragionerie Territoriali dovranno inserire nel S.I.E. i dati in oggetto **entro la predetta data del 30 aprile** utilizzando le specifiche funzioni di inserimento e modifica dei dati concernenti la classificazione delle somme rimaste da riscuotere.

Le funzioni sono disponibili nella sezione **Consuntivo/Classificazione residui**.

1.5 ATTESTAZIONE DI CORRETTEZZA

Il S.I.E. elaborerà le contabilità di fine esercizio e le renderà disponibili in formato elettronico a tutte le Ragionerie Territoriali nell'area "**Stampe**" successivamente al **30 aprile 2021**.

Il Direttore od il funzionario incaricato di ciascuna R.T.S. od U.C.B. competente dovrà quindi, per ogni dato contabile presente, attestare la regolarità e l'esattezza dei dati presenti nella base informativa del S.I.E. attraverso la funzione "Verifica ed Attestazione esercizio" di cui al precedente paragrafo 3.4 sezione C, ai fini del successivo seguito degli Uffici ed organi centrali competenti **a partire dal 19 aprile 2021 ed entro e non oltre il 7 maggio 2021**.

L'attestazione di correttezza potrà non essere eseguita solo nel caso di esito negativo della "Verifica esercizio".

2. ENTRATE DEVOLUTE

2.1 RAGIONERIE TERRITORIALI DELLA SICILIA

Il D.P.R. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ha stabilito i cespiti delle entrate erariali per i quali è prevista la devoluzione diretta alla Regione siciliana.

La devoluzione si concretizza con la fase del versamento. Ogni entrata di spettanza della Regione viene versata presso la tesoreria regionale o sul conto di tesoreria della Banca d'Italia intestato alla Regione medesima.

Le R.T.S. operanti in Sicilia hanno quindi il compito di effettuare due distinte riepilogazioni: una relativa ai versamenti affluiti nelle casse erariali, l'altra relativa alle entrate devolute. Le medesime provvederanno, inoltre, a verificare la coerenza fra le loro scritture e quelle riepilogative fornite dall'Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana.

La verifica di concordanza con i dati delle tesorerie regionali è effettuata in via automatica dal S.I.E.

Le Ragionerie Territoriali sono comunque tenute a controllarne l'esito avvalendosi delle interrogazioni predisposte nell'area "**Versamento regionale**".

Qualora l'esito evidenzi segnalazioni sulla tesoreria di Palermo, il S.I.E. verifica se le discordanze riguardano versamenti con codice versante SG11 che non sono più contabilizzate nel S.I.E. e dunque non costituiscono un disallineamento effettivo.

2.2 RAGIONERIE TERRITORIALI DELLA SARDEGNA

Il D. Lgs n. 114 del 9 giugno 2016 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Sardegna) stabilisce la devoluzione diretta alla Regione Sardegna di alcuni cespiti delle entrate erariali.

La devoluzione si concretizza con la fase del versamento. Ogni entrata di spettanza della Regione viene versata presso i pertinenti conti alla stessa intestati.

Le R.T.S. operanti in Sardegna hanno quindi il compito di effettuare due distinte riepilogazioni: una relativa ai versamenti affluiti nelle casse erariali, l'altra relativa alle entrate devolute.

Le informazioni relative ai versamenti devoluti potranno essere inserite nel S.I.E. con le funzioni dell'area "**Versamento regionale**".

2.3 RAGIONERIE TERRITORIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il D.lgs. 26 marzo 2018 n. 45 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia (F.V.G.) in materia di compartecipazione ai tributi erariali" definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'art. 49 della legge costituzionale 31/01/1963 n. 1 (Statuto speciale della regione FVG) nonché le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

Il gettito derivante dalla compartecipazione si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri di cui all'art. 3 per le imposte principali di cui ai commi 2-8 mentre in tutti gli altri casi, non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso nello stesso territorio.

Secondo l'art. 4 l'attribuzione delle quote di entrata di spettanza regionale è effettuata con operazioni di riversamento mediante accredito sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.

Inoltre con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2019, adottato d'intesa con la Regione (come disposto dall'art. 7 del D.lgs. 45/2018), sono stati individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione regionale nonché disciplinate le procedure di riversamento e le modalità di informazione verso la Regione

Atteso il quadro normativo vigente, le R.T.S. operanti in F.V.G. dovranno effettuare, per il 2020, distinte riepilogazioni esclusivamente per i versamenti diretti ex S.A.C.: una relativa ai versamenti affluiti nelle casse erariali, l'altra relativa alle entrate devolute per le quali dovranno acquisire elementi informativi utili relativi ai versamenti da inserire al S.I.E. con le funzioni dell'area "**Versamento regionale**".

Tali informazioni dovranno essere rendicontate alle competenti R.T.S. da parte del Servizio di Tesoreria della Regione F.V.G. ovvero dagli Agenti o Uffici contabili dei rispettivi ambiti territoriali che operano distinti versamenti in c/erario e in c/regione sulla base delle quote stabilite dai rispettivi decreti ministeriali.

2.4 RAGIONERIE TERRITORIALI DEL TRENINO ALTO ADIGE

Il D.lgs. 16 marzo 1992 n. 268 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" e l'articolo 2 comma 108 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 costituiscono il quadro di riferimento normativo in materia di devoluzione diretta alla regione Trentino Alto Adige (T.A.A.) nonché alle province autonome di Trento e Bolzano.

Con Decreto del Ministero delle Finanze del 20 luglio 2011 di attuazione del predetto art. 2 della legge n. 191 sono stati stabiliti termini e modalità dei versamenti delle quote dei proventi erariali spettanti ai predetti enti territoriali e locali nei relativi conti di tesoreria.

Le R.T.S. operanti in T.A.A. hanno il compito di effettuare due distinte riepilogazioni; una relativa ai versamenti affluiti nelle casse erariali, l'altra

relativa alle entrate devolute di cui al precedente capoverso, per le quali dovranno acquisire elementi informativi utili relativi ai versamenti da inserire al S.I.E. con le funzioni dell'area "**Versamento regionale**".

Tali informazioni dovranno essere rendicontate alle competenti R.T.S. da parte dei Servizi di Tesoreria della Regione T.A.A. e delle province autonome di Trento e Bolzano. In analogia a quanto avviene nel F.V.G. tali informazioni potranno essere rendicontate dagli Agenti o Uffici contabili dei rispettivi ambiti territoriali che operano distinti versamenti in c/erario ed in c/regione sulla base delle quote stabilite dal citato decreto ministeriale.

2.5 U.C.B. PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà ad inserire, con la "nuova funzione "**Inserimento versamenti**" e "**Gestione versamenti**" disponibile nell'area "**Versamento regionale**" del S.I.E., i versamenti concernenti le entrate devolute direttamente introitati con delega F24 (struttura di gestione) dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e dalle province autonome di Trento e Bolzano e altre tipologie di entrata di competenza.

I versamenti relativi alla Sicilia, esclusi quelli della Struttura di Gestione, sono acquisiti nelle contabilità del S.I.E. tramite flusso telematico e risultano disponibili all'interno della funzione "**Regione Sicilia**" della predetta area ad eccezione dei versamenti che affluiscono sui conti di tesoreria della Regione Sicilia aperti presso le sezioni provinciali della Banca d'Italia che al momento non pervengono al SIE e restano di conseguenza esclusi dalle elaborazioni ai fini della regolazione contabile.

3. UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO

3.1 VERSAMENTI

Per quanto riguarda le modifiche alle quietanze vale quanto detto per le R.T.S., per cui gli U.C.B. dovranno procedere alla correzione delle quietanze di versamento erariale imputate o da imputare ad uno dei codici versante appartenenti alle classi d'ufficio di competenza e, per i versamenti privi di codice, assicurare la corretta registrazione contabile sulle imputazioni ai capi-capitoli-articoli di competenza.

Entro il **15 aprile** il S.I.E. rende disponibili agli U.C.B. i dati occorrenti per la parifica dei versamenti, come specificato al punto "C" paragrafo 2.2 del presente manuale.

3.2 DATI CONTABILI E RESA, VERIFICA E VALIDAZIONE.

Analogamente a quanto esposto nella sezione "D" paragrafo 1.2 per le R.T.S., gli Uffici Centrali di Bilancio hanno a disposizione le funzioni di inserimento e modifica dati contabili inerenti le fasi dell'accertamento e della riscossione nonché le variazioni ai resti da riscuotere e da versare, ed effettueranno tutti gli interventi necessari alla sistemazione dei dati contabili.

Gli stessi provvederanno alla validazione delle contabilità dell'esercizio con riferimento agli agenti contabili di propria competenza. Infatti, in tali casi, gli U.C.B. dovranno comunicare la resa, la verifica e la validazione esercizio limitatamente agli uffici appartenenti alle classi contabili "centrali", seguendo le stesse modalità operative descritte nel capitolo D.3.4

Inoltre, ciascun U.C.B. ha il compito di curare la contabilizzazione sul S.I.E. dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti la cui riscossione è affidata all'Amministrazione titolare del credito stesso. L'Ufficio responsabile del procedimento contabile di ciascuna Amministrazione trasmette al coesistente U.C.B., per ogni sentenza emessa e con riferimento ai singoli debitori, le somme riscosse, le iniziative adottate per la riscossione di quelle ancora pendenti ed ogni altra dettagliata notizia inerente la procedura di riscossione. Gli U.C.B. verificano le quietanze sul capitolo iscritto nel capo di propria competenza, apponendo il codice ufficio contabile CC01, valido per ogni provincia. La regola prevista nel S.I.E per gli uffici della classe CC- Condanne Corte dei Conti, prevede che la riscossione si generi in modo automatico e contestuale al versamento. Ciascun UCB inserisce sull'ufficio contabile CC01, a livello sintetico, sulla tesoreria competente, la notizia di accertamento per l'importo totale dei crediti, ed ogni altra somma connessa ai medesimi.

In presenza di eventuali versamenti affluiti su una tesoreria diversa dalla provincia in cui è presente l'accertamento, al fine di allineare le fasi contabili l'U.C.B. dovrà valutare se procedere alla rettifica del carico (accertamento in c/c o resto da riscuotere se si tratta di conto residui) oppure della quietanza interessata (rettifica codice tesoreria).

3.3 INFORMAZIONI CONTABILI RITARDATARIE

Per i dati noti in ritardo e non comunicati al Sistema entro il 30 aprile, gli U.C.B. interessati devono provvedere alla compilazione del modulo di codice RG-11-EN-IP02; i moduli compilati devono essere inviati all'I.G.B.- Ufficio VI, secondo le scadenze che saranno indicate nella circolare sul Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020.

Il modello è composto di due parti.

La prima parte è costituita da una sola riga ed identifica: la provincia in chiaro, il codice della Ragioneria Territoriale ed il capo.

La seconda parte è costituita da una serie di doppie righe: ciascuna doppia riga è relativa ad un capitolo/articolo e riporta sia i dati concernenti la gestione in conto competenza (prima riga), sia i dati concernenti la gestione in conto residui (seconda riga).

I campi costituenti ciascuna riga sono: somme rimaste da versare e somme rimaste da riscuotere suddivise in certe, dilazionate, incerte, dubbie, inesigibili. Nel caso che i dati contabili, trascritti sul modulo in oggetto, siano relativi ad un tipo di ufficio il quale non effettua la classificazione delle somme rimaste da riscuotere (ad esempio le entrate del capo I del Ricevitore doganale), le somme in questione vanno tutte classificate come certe.

In tale modulo non sono riportati i versamenti, in quanto essi sono già in possesso del Sistema Informativo del bilancio, così come sono stati ufficializzati dall'operazione di parifica dagli Uffici competenti (nell'allegato 2 è riprodotto il modulo in oggetto).

Tutte le informazioni contabili che sono in tal modo comunicate al Sistema Informativo del bilancio vengono utilizzate esclusivamente per l'elaborazione del conto consuntivo e relativi allegati e non anche per l'aggiornamento degli archivi di contabilità.

Gli archivi di contabilità dovranno essere aggiornati a cura delle Ragionerie interessate in sede di ripresa dei residui utilizzando la consueta procedura di rettifica del S.I.E. "**Variazione ai resti analitiche**" e "**Gestione variazioni ai resti**" disponibili nell'area "**Gestione contabile**".

Si rammenta, infine, che tali comunicazioni devono ritenersi eccezionali. In prospettiva, infatti, le variazioni ai residui attivi non saranno più consentite con queste modalità e dovranno, pertanto, essere riportate nel sistema S.I.E. entro i termini di chiusura delle contabilità.

3.4 PARIFICA DELLE SOMME AFFLUITE NELLE CASSE REGIONALI

I funzionari dell'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederanno alla parifica dei versamenti affluiti nelle casse delle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel corso dell'esercizio finanziario per quanto riguarda le entrate devolute.

Le informazioni contabili necessarie per la parifica dovranno essere fornite dalle Regioni e Province coinvolte all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze non appena acquisiti tutti i dati relativi all'esercizio in chiusura.

Nell'area Stampe del S.I.E. è disponibile il prospetto 'RS-11-UN-0100 Riepilogo versamenti devoluti alle regioni', contenente i dati dei versamenti devoluti affluiti al SIE nel corso dell'esercizio.

La situazione riepilogativa delle somme rimaste da versare per l'esercizio di consuntivo è interrogabile utilizzando la funzione "**Somme da regolare**" disponibile nell'area **Gestione contabile/Registro contabile**. Analoga situazione è consultabile annualmente dopo il 30 aprile, utilizzando il prospetto 'RS-11-UN-0101 Versato devoluto da regolare a carico della spesa' dell'area Stampe.

Esaurita la fase sopra descritta, l'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà ad effettuare il calcolo delle somme che, acquisite direttamente dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano sono, alla chiusura

dell'esercizio, ancora da regolare a carico della spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanze d'entrata.

Per poter effettuare tale calcolo, l'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzerà anche i dati in suo possesso riguardanti il carico residuo da regolare all'inizio dell'esercizio, le somme regolate durante l'esercizio e tenendo conto anche dei versamenti affluiti nei conti di tesoreria delle Regioni presso le sezioni provinciali della Banca d'Italia per i quali il S.I.E. non alimenta direttamente sull'ufficio di regolazione il relativo importo da regolare.

L'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le funzioni disponibili nell'area **Consuntivo/Somme devolute alle Regioni** del S.I.E. potrà inserire variazioni alle somme da regolare determinate dal sistema. Ultimate le operazioni di verifica dovrà utilizzare la funzione apposita per comunicare la fine dell'attività, onde consentire al SIE di inviare le predette informazioni al Sistema Informativo del bilancio (N.S.B.F.), per la formazione dell'allegato 23 al conto consuntivo dello Stato.

Ogni variazione effettuata dall'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze verrà automaticamente allineata in S.I.E. nell'esercizio di consuntivo; pertanto il predetto Ufficio non dovrà più effettuare le corrispondenti comunicazioni di informazioni ritardatarie all'I.G.B. Ufficio VI per la formazione dell'Allegato 23.

3.5 CORREZIONI SUGLI ELABORATI PER GLI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO.

Il Sistema Informativo del bilancio (N.S.B.F.) provvederà, all'atto della elaborazione del conto consuntivo e relativi allegati, ad eseguire opportuni controlli sui dati contenuti negli archivi.

A seguito di questi controlli lo stesso Sistema effettuerà:

- a) il trasferimento sul capitolo "Entrate eventuali" dello stesso capo di voci contabili che figurano su un capitolo soppresso o comunque inesistente;
- b) il trasferimento da residui a competenza di voci contabili che figurano sul conto dei residui di capitoli per i quali è prevista la sola gestione di competenza oppure che figurano sul conto dei residui di capitoli di nuova istituzione non in relazione con capitoli attivi nell'esercizio trascorso e soppressi nel corso dell'esercizio;
- c) il trasferimento da conto competenza al conto residui di voci contabili che figurano su capitoli istituiti per la sola gestione dei residui.